



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2025

Oggetto: Perito industriale meccanico e Legge 10/1991.

Rispondiamo in merito alle competenze a firmare le relazioni ex Legge 10/1991 per un perito industriale diplomato nel 2022 in meccanica, mecatronica ed energia – articolazione meccanica e mecatronica, abilitato alla libera professione di perito industriale nella sessione 2024 in meccanica.

L'art. 4 (rubricato: “Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica”), comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006, stabilisce che con successivi del Presidente della Repubblica, sono definiti: ... (omissis):

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica”.

L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1 D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr, obbligatorio per i nuovi edifici (Art. 6, comma 1, D.Lgs. cit.) è, come precisato al comma 2 dell’allegato A, “il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato ... (omissis)” (art. 2, comma 2, All. A, D.Lgs 192/05).

Ciò sta a significare che l’attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica può essere realizzata solo da un “professionista abilitato”, secondo quanto stabilisce lo stesso articolo 26, comma 2, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’art. 16, comma 1 bis, D.Lgs. 192/05, modificato dall’art. 7 D.Lgs. 311/06 (“Abrogazioni e disposizioni finali”), il quale espressamente stabilisce che “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali”.

Tenuto conto che i limiti delle competenze sono stabilite dalla legge e che è la legge medesima a stabilire i criteri di scelta del “tecnico abilitato”, il D.P.R. 75/2013, come integrato dal D.L. n. 145/2013¹, per la professione di perito industriale elenca le specializzazioni cui l’ordinamento affida le competenze all’asseverazione.

¹ l’art. 2 comma 3 del DPR 75/2013 limitava in maniera eccessivamente stringente, a giudizio del Consiglio nazionale dei Periti Industriali, il numero di specializzazioni abilitanti alla certificazione energetica, senza ulteriori corsi formativi, a quella in “elettrotecnica ed automazione”, “edilizia”, “termotecnica” e “meccanica”, si volle argomentare, con il principio appunto dell’ “affinità”, la possibilità di allargare le maglie della norma regolamentare, onde consentire anche ad altre specializzazioni, come quelle in elettronica e telecomunicazioni, la possibilità di esercitare l’ a suddetta attività senza dover conseguire ulteriori attestati di formazione.

Tali argomentazioni furono sostenute in sede consultiva al MISE ed in ogni sede o altro tavolo istituzionale.

L’interlocuzione istituzionale comportò la modifica quasi immediata del punto controverso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, con un Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.» (in Gazz. Uff. n.43 del 21 febbraio 2014), che, tra gli altri interventi legislativi, all’art 1 commi 8 ter



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2025

Le specializzazioni della professione di perito industriale, cui il Legislatore ha assegnato le attività di certificatore energetico senza ulteriori corsi di formazioni e di asseverazione, per applicazione dell'art. 119 D.L. 34/2020, (senza che i corsi di formazione possano influenzare l'individuazione del tecnico abilitato già indicato dalla legge) sono quelle in "edilizia", "elettrotecnica", "meccanica" e "termotecnica", di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. n. 75/2013, nonché quelle in "«aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»", di cui al D.L. n. 145/2013, conv. con Legge n. 9/2014, con esclusione di quella in elettronica e telecomunicazioni e delle altre per le quali si era invocato il principio dell'affinità.

Per quanto precede, la competenza a predisporre relazioni ex Legge 10/991 rientra nel riconoscere le competenze professionali al professionista abilitato (perito industriale meccanico). Quindi, la relazione tecnica ex legge 10/1991 del perito meccanico non può in alcun modo riguardare valutazioni in ordine al "rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale" (art.26 L. 10/1991), nonché relazioni tecniche che comportino la concessione di titoli abilitativi edilizi. Ciò comporterebbe la violazione dei limiti di competenza ad esso attribuite dalla legge professionale.

e seguenti recepì in parte le riflessioni giuridiche approntate dal Consiglio nazionale ed integrò le condizioni di svolgimento dell'attività di certificatore energetico, come segue:

"8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: «LM-4» a: «LM-73» sono sostituite dalle seguenti:

«LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17» a: «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi»;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»; g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle seguenti: «80 ore». 8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: «locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.»".